

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5859 del 09/11/2023
Oggetto	SUBENTRO NELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA CANALE SUBLAGUNARE FATTIBELLO AD USO CAPANNO DA PESCA IN COMUNE DI COMACCHIO (FE). DITTA: GAROTTI ANTONIO E SOCI. PRATICA: FE16T0041.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6057 del 08/11/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la Legge n. 37/1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento all’Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l’art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell’art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

– la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

RICHIAMATA la determinazione della Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna n. DET-AMB-2019-5652 del 06/12/2019 con la quale è stata rilasciata per 12 anni al Sig. **Camporesi Guido**, in qualità di referente capo capanno, C.F.: **CMPGDU41P05H017B** residente nel comune di Fusignano (RA) ed al consocio **Garotti Pietro**, residente nel comune di Bagnacavallo (RA), C.F. **G RTPTR25D15D829M**, la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del Canale Sublagunare Fattibello nel Comune di Comacchio (FE), ad uso capanno da pesca, individuata al Foglio 48 map. 91 del Comune di Comacchio (FE), identificato con il n. 107 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017 codice pratica FE16T0041, successivamente variata con determinazione della Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna, n. DET-AMB-2022-6414 del 15/12/2022, con la quale si è disposto l'inserimento nell'elenco dei soci, del Sig. Valdinoci Guerrino, C.F. VLDGRN42R16B001O residente nel Comune di Fusignano (RA) e la cancellazione dall'elenco dei soci del Sig. Camporesi Guido, C.F.: CMPGDU41P05H017B residente nel comune di Fusignano (RA) con la conseguente nomina di referente e capo capanno del sig. Garotti Pietro, C.F. G RTPTR25D15D829M;

PRESO ATTO che con istanza presentata il 01/09/2023 e assunta a prot. n. PG/2023/0155466 del 13/09/2023 a firma di tutti i soci intestatari della concessione, il Sig. **Garotti Antonio**, C.F. **G RTNTN60R13D829G** residente nel Comune di Bagnacavallo (RA) ha comunicato di essere il

nuovo capo capanno e referente per intrattenere rapporti con la pubbliche amministrazioni, a seguito del decesso del Sig. **Garotti Pietro**, C.F. **G RTPTR25D15D829M**, chiedendo inoltre l'inserimento come nuovo socio del sig. **Garotti Attilio**, C.F. **GRTTTL66T19D829K** residente nel Comune di Bagnacavallo (RA);

PRESO ATTO della documentazione atta a giustificare l'inserimento di due nuovi nominativi nella concessione rilasciata con DET-AMB-2019-5652 del 06/12/2019, successivamente variata con determinazione n. DET-AMB-2022-6414 del 15/12/2022;

VERIFICATO il regolare pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

RITENUTO pertanto:

– sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che l'inserimento nell'elenco dei soci del Sig. **Garotti Antonio**, C.F. **GRTNTN60R13D829G**, del sig. **Garotti Attilio**, C.F. **GRTTTL66T19D829K** e la cancellazione del nominativo del Sig. **Garotti Pietro**, C.F. **G RTPTR25D15D829M** a seguito del decesso avvenuto in data 16/03/2023, della concessione relativa ad uso capanno da pesca, identificato con il n. 107 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017 possa essere consentita;

DATO ATTO che i richiedenti hanno versato alla Regione Emilia-Romagna l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di disporre l'inserimento nell'elenco dei soci, del Sig. **Garotti Antonio**, C.F. **GRTNTN60R13D829G**, con la contestuale nomina a nuovo capo capanno e referente per intrattenere rapporti con la pubbliche amministrazioni e del sig. **Garotti Attilio**, C.F.

GRTTTL66T19D829K, con la conseguente cancellazione del nominativo del Sig. **Garotti Pietro**, C.F. **G RTPTR25D15D829M** a seguito del decesso avvenuto in data 16/03/2023, per la concessione rilasciata con DET-AMB-2019-5652 del 06/12/2019 e successivamente variata con determinazione n. DET-AMB-2022-6414 del 15/12/2022, relativa l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del Canale Sublagunare Fattibello nel Comune di Comacchio (FE), ad uso capanno da pesca, individuata al Foglio 48 map. 91 del Comune di Comacchio (FE), identificato con il n. 107 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, codice pratica FE16T0041;

2. di dare atto che la concessione rimane assoggettata alle condizioni e prescrizioni contenute nelle determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2019-5652 del 06/12/2019, successivamente variata con determinazione n. DET-AMB-2022-6414 del 15/12/2022 e scadenti in data 31/12/2030;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 27/10/2023 (PG/2023/0183963 del 30/10/2023);

4. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

5. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità

giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

8. di notificare il presente atto a mezzo raccomandata A/R al capo capanno e referente

Sig.Garotti Antonio.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Garotti Antonio - C.F. GRTNTN60R13D829G, Garotti Attilio - C.F. GRTTTL66T19D829K e a Valdinoci Guerrino - C.F. VLDGRN42R16B001O. (cod. pratica FE16T0041).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Canale Sublagunare Fattibello, individuata al Foglio 48 map. 91 del Comune di Comacchio (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione identificata con il capanno da pesca n. 107 è così suddivisa:

area coperta di 59,69 mq, passerella di accesso di 6,56 mq, rete da pesca di 120 mq, vani tecnici per 2,0 mq e spazio acqueo occupato da natante semiaffondato su cui poggia il capanno di circa 50,00 mq oltre a n. 6 pali per il sostegno della rete da pesca, per complessivi 238,25 mq.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 1.316,65 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.142,10 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2030**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa,

come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DA ENTE

PARCO,

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2008 del 11/06/2018 nota prot. PGFE/2008/7036 del 12/06/2018 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e

Po di Volano:

“1. Il presente nulla osta è relativo all’occupazione di aree del demanio idrico con un capanno da pesca, così descritta: a) area coperta di m2 59,69; b) occupazione di spazio acqueo con rete da pesca di m2 144,00; c) passerella di accesso al capanno da pesca; d) 2 vani tecnici di complessivi m2 2,00.”

2. L’area interessata dall’occupazione è ubicata catastalmente alla part. 91 (demanio idrico) e acqua pubblica, del fg. 48 del Comune di Comacchio.

3. Il richiedente dovrà attenersi alle Norme Tecniche di Attuazione del ‘Piano Particolareggiato Capanni da Pesca’: nello specifico si deve tenere conto di ciò che è riportato all’art. 5 ‘Specifiche costruttive e dimensionale dei capanni da pesca’ comma 6 lett. a) ‘Piattaforma di sostegno’ e all’art. 7 comma 10 ‘Regole di buona esecuzione per la salvaguardia dell’ambiente naturale’.

4. Le caratteristiche e dimensioni dell’area richiesta devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di rilascio della concessione, e degli elaborati allegati. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che la presenza della struttura (capanno) dovesse provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia. Ogni modifica alla destinazione d’uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell’A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

5. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell’area del personale e dei mezzi di questa Agenzia Regionale per l’attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione del corso d’acqua e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d’opera e di trasporto. L’Amministrazione e le Imprese da essa incaricate non sono responsabili

per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

6. *Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione delle aree e dello spazio acqueo richiesto eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.*

7. *E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*

8. *Il Richiedente dovrà riparare prontamente qualsiasi danno venisse arrecato alle opere idrauliche esistenti per la presenza e l'uso del capanno da pesca e delle strutture ad esso pertinenti.*

9. *Il Richiedente dovrà effettuare la manutenzione ordinaria della sommità dell'argine che inevitabilmente dovrà percorrere per raggiungere la propria struttura, anche in collaborazione con gli altri fruitori dei capanni presenti lungo la sponda del corso d'acqua, sia che il Richiedente ne ravveda la necessità sia che venga ordinata da questo Servizio. Resta inteso che le spese per la manutenzione ordinaria della sommità arginale saranno a totale carico del Richiedente.*

10. *Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa il Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di tutto il materiale presente ed al ripristino della situazione preesistente.*

11. *E' assolutamente vietato utilizzare le aree demaniali che verranno concesse per usi diversi da quelli per il quale viene accordata la concessione.*

12. *Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni circa le modalità di utilizzo dell'area e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente, o ai tecnici dallo stesso incaricati.*

13. *L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia Regionale non assume inoltre alcuna*

responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze, così come alle scarpate arginali, finalizzati all'utilizzo delle aree sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

14. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

15. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale con l'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

16. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta e Valutazione Di Incidenza Ambientale rilasciato con Provvedimento N. 179 del 12-07-2018 nota prot. PGFE/2008/7036 del 12/06/2018 dall' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po: “Rilascia Nulla Osta al sig CAMPORESI GUIDO per il rilascio di concessione demaniale idrica relativa al capanno per la pesca sportiva individuato nella postazione n. 107 del Piano Particolareggiato per i Capanni per la pesca sportiva e ricreativa del Comune di Comacchio e valutazione di incidenza negativa non significativa, a condizione che vengano rispettate le

prescrizioni ed indicazioni contenute nel parere di conformità e parere riguardo la valutazione di incidenza ambientale sopraccitati e nel Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato dal Comune di Comacchio.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.